

Diritto civile I – Caso pratico – Esercitazione del 7 maggio 2024

Tizio e Caia sono sposati dal 2010 e nel corso della celebrazione del matrimonio non hanno effettuato alcuna scelta in ordine al regime patrimoniale della famiglia.

Nel 2015 Caia lascia il precedente lavoro e decide di continuare l'attività imprenditoriale di famiglia, ricevuta in via ereditaria dal padre. Senonché, a causa di un grave dissesto economico che sta attraversando, la stessa Caia propone al marito di prendere parte alla gestione della sua azienda. Tizio, dal canto suo, paga oltre la metà dei debiti dell'impresa della moglie e fornisce un supporto fondamentale nell'elaborazione di un piano di risanamento aziendale, grazie anche alle sue competenze da commercialista.

Nel marzo 2019, Caia acquista un immobile, situato nel pieno centro storico di Ferrara, al fine di adibirlo a residenza familiare; tale acquisto veniva interamente pagato con denaro proveniente dai suoi risparmi personali. All'atto notarile partecipa anche il marito che rende la dichiarazione di cui all'art. 179, comma 2, c.c., per escluderlo dalla comunione ai sensi dell'art 179, comma 1, lett. f), c.c.

Successivamente, in conseguenza della nascita di Sempronio, avvenuta nel novembre 2019, Tizio e Caia costituiscono un fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia, conferendovi: il primo una modesta proprietà rurale, mentre la seconda un'antica villa di famiglia.

Tuttavia, accade l'inevitabile: il protrarsi della convivenza coniugale logora i rapporti tra Tizio e Caia, che vanno gradualmente peggiorando, con litigi sempre più frequenti concernenti soprattutto questioni economiche. Esasperata dalla situazione venutasi a creare ed intenzionata a procedere con la separazione dal marito, Caia si rivolge al proprio legale di fiducia, chiedendo in particolare:

- a) in primo luogo, quali pretese potesse avanzare Tizio in riferimento alla sua azienda, nonché se il marito avesse diritto al rimborso della somma versata per il pagamento dei debiti aziendali;
- b) in secondo luogo, se l'immobile adibito a residenza familiare potesse considerarsi di sua proprietà esclusiva, in considerazione del fatto che aveva pagato l'intero prezzo, attingendo ai risparmi derivanti dalla sua attività lavorativa;
- c) in terzo luogo, qual è la sorte della villa conferita nel fondo patrimoniale.

Il candidato, assunto le vesti dell'avvocato di Caia, trattando gli istituti coinvolti, rediga motivato parere.